



CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara

Servizio di revisione e certificazione dei bilanci d'esercizio annualità 2017, 2018 e 2019:

1. ex art 2409 bis del Codice Civile e seguenti, revisione dei conti annuali separati
2. ex Delibera 137/2016/R del 24 marzo 2016 dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico,
3. attività di verifica dei crediti e debiti alla data del 31.12.2017, 31.12.2018, 31.12.2019 ai sensi dell'art. 6, c. 4, del D.L. 95/2012.

CIG 7175526575F

AGOSTO 2017

Il Dirigente
Dott.ssa Rita Verzulli

ART. 1

OGGETTO E CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

Oggetto dell'affidamento sono i seguenti servizi per il triennio 2017/ 2019:

1. revisione e controllo contabile ex art 2409 bis del Codice Civile e seguenti del bilancio di esercizio per gli esercizi sociali 2017/2019 ai sensi e per gli effetti dell'art 14 del D.Lgs 27 gennaio 2010 n. 39 e ss.mm.ii. Le attività di seguito indicate nonché le modalità esecutive costituiscono i servizi minimi richiesti che il fornitore si impegna a svolgere conformemente alla normativa vigente in materia:
 - a) La verifica almeno trimestrale della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione contabile dei fatti di gestione; le verifiche dovranno essere svolte con regolarità nel corso dell'esercizio secondo un calendario concordato, o più frequentemente ove particolari circostanze lo richiedano;
 - b) Verifica per i bilanci di esercizio della corrispondenza alle risultanze delle scritture contabili, agli accertamenti eseguiti, alla conformità degli stessi bilanci alle norme che li disciplinano;
 - c) La verifica circa l'organizzazione della società riflessa nei libri sociali e nei registri fiscali e lavoristici;
 - d) La verifica circa il rispetto degli adempimenti sostanziali e formali in materia di imposte dirette, indirette, nonché in materia di contributi previdenziali ed assistenziali;
 - e) Verifica circa la coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio di esercizio;
 - f) La sottoscrizione di tutte le dichiarazioni fiscali quando il relativo obbligo è posto a carico del soggetto che effettua il controllo contabile o che sottoscrive la relazione di revisione, anche nei casi in cui con la sottoscrizione si attesti di aver eseguito i controlli previsti per il rilascio del visto di conformità fiscale;
 - g) Il rilascio delle relazioni che esprimano un giudizio sul bilancio di esercizio della società conformemente alle prescrizioni di cui all'art. 2409 ter C.C.

2. Revisione dei conti annuali separati attività e servizi comuni e dei relativi comparti (di seguito i "conti annuali separati" ovvero i "conti annuali separati semplificati", ove ne sussistano le condizioni normative di applicabilità) per i bilanci 2017/2019 in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 14.4 dell'Allegato A alla Delibera 137/2016/R del 24 marzo 2016 dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico ("Testo Integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico in merito agli obblighi di separazione contabile - unbundling contabile- per le imprese operanti nei settori dell'energia elettrica, del gas e per i gestori del servizio idrico integrato e relativi obblighi di comunicazione", ovvero, "TIUC"), è il seguente:
231/2014/R del 22 maggio 2014 e 137/2016/R del 24 marzo 2016 dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico;
la revisione dei prospetti previsti dall'art.14.3 del TIUC (ovvero dall'art. 29.2 nel caso di regime semplificato).

Natura dell'incarico per attività unbundling

La revisione dei conti annuali separati e dei prospetti di cui all'art. 14.3 (ovvero all'art. 29.2, nel caso di regime semplificato), dovrà essere effettuata in attuazione di quanto previsto per le finalità dell'art. 22.1 del TIUC.

I conti annuali separati dovranno essere redatti in base alle disposizioni di cui al Titolo VI del menzionato TIUC ed inviati all'Autorità per l'Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico secondo le modalità e nei termini previsti dall'art. 30 del Titolo X del Testo Integrato.

L'attività del revisore dovrà essere condotta secondo i principi di revisione internazionali ed, in particolare, l'ISA 800 – Special Considerations – Audits of Financial Statements Prepared in Accordance with Special Purpose Frameworks.

Esso, pertanto, dovrà includere la verifica, a campione, delle evidenze in merito alla conformità dei conti annuali separati alle disposizioni delle citate delibere e del TIUC e l'effettuazione di quelle procedure di verifica considerate necessarie nelle circostanze.

Al termine delle verifiche dovrà essere emesso un giudizio di conformità dei conti annuali separati alle disposizioni del Testo Integrato, ed un giudizio di congruità dei prospetti previsti dall'art.14.3 (ovvero dall'art. 29.2, nel caso di regime semplificato) con le risultanze della contabilità generale od analitica.

3. Attività di verifica dei crediti e debiti in riferimento al rapporto con i Comuni Soci alla data del 31.12.2017, 31.12.2018, 31.12.2019 ai sensi dell'art. 6, c. 4, del D.L. 95/2012.

Natura dell'incarico attività di verifica dei debiti e crediti

L'articolo 6, comma 4, del D.L. 95/2012, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica, convertito con modificazioni, dalla Legge n. 135/2012, ha stabilito che, a decorrere dall'esercizio finanziario 2012, i Comuni e le Province devono allegare al rendiconto della gestione una nota informativa contenente la verifica dei crediti e debiti reciproci tra l'Ente e le società partecipate. La predetta nota, asseverata dai rispettivi organi di revisione, deve evidenziare analiticamente eventuali discordanze e ne deve fornire la motivazione; in tal caso il Comune o la Provincia adottano senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in essere, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie.

ART. 2

DURATA DEL CONTRATTO ED IMPORTO A BASE DI GARA

Le attività di cui ai punti 1, 2 e 3. si esauriranno al compimento di tutti gli atti con riferimento ai bilanci di esercizio annualità 2017, 2018 e 2019.

L'importo complessivo a base di selezione per l'intero periodo ammonta ad € 180.000,00, Iva esclusa.

ART. 3

FATTURAZIONE E PAGAMENTO

Il corrispettivo dovuto alla società di revisione verrà pagato a rate trimestrali posticipate e dietro presentazione, oltre che alla fattura, di una relazione contenente la consuntivazione dei tempi impiegati e le attività svolte nel trimestre di riferimento con l'indicazione delle qualifiche delle professionalità utilizzate; il medesimo documento dovrà essere vistato in segno di accettazione dal Dirigente Finanziario di ACA S.p.a..

Il pagamento delle fatture sarà disposto mediante accredito sul conto corrente bancario o postale dedicato entro il termine di 60 (sessanta) giorni DF (data fattura).

ART. 4

OBBLIGHI DELLA SOCIETA' DI REVISIONE

La società di revisione si obbliga a:

1. erogare i servizi oggetto della selezione;
2. osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo da parte della società committente.

ART. 5

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

E' facoltà della stazione appaltante risolvere il contratto nei seguenti casi:

1. in caso di grave inadempimento della società di revisione agli obblighi contrattuali tali da compromettere l'esatta esecuzione della prestazione.

In questo caso la stazione appaltante formula la contestazione di addebito alla società di revisione, assegnando un termine non inferiore a 10 (dieci) giorni per la presentazione delle relative controdeduzioni.

In assenza di riscontro entro i termini o di riscontro non soddisfacente, la stazione appaltante oltre che risolvere il contratto incamererà la cauzione definitiva, salvo l'ulteriore risarcimento del danno.

2. in caso di ritardi negligenemente l'esecuzione del servizio, la stazione appaltante intimerà per iscritto allo stesso di adempiere entro un termine perentorio.

Scaduto inutilmente tale termine senza alcun riscontro il contratto si considererà risolto e la stazione appaltante potrà incamerare la cauzione definitiva, salvo l'ulteriore risarcimento del danno.

3. in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo, avvalendosi del diritto potestativo previsto dall'art. 1671 del codice civile, la stazione appaltante potrà recedere dal contratto, tenendo indenne la società di revisione delle spese sostenute, dei lavori eseguiti.

ART. 6 FORO COMPETENTE

Tutte le controversie eventualmente insorgenti tra le parti del contratto, comprese quelle relative alla validità, interpretazione, esecuzione, adempimento e risoluzione, saranno di competenza, in via esclusiva, del Foro di Pescara

Il Dirigente

Dott.ssa Rita Verzulli

Firma autografa omessa ai sensi
dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993